



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

### **IL DIRIGENTE**

**VISTO** il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione 06 maggio 2022, n. 112 recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo» ;

**RICHIAMATO** l'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede la proroga dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

**VISTO** il D.M. n. 188 del 21.07.2022 recante disposizioni inerenti alla "procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228";

**VISTO** il Decreto prot. n. 8417 del 29.07.2022, con il quale sono state pubblicate le G.A.E. definitive del personale docente di ogni ordine e grado della provincia di Trapani, valevoli per il triennio scolastico 2022/2025 aggiornate ed integrate in applicazione all'art. 4, comma 10, del D.M. n. 60/2022;

**VISTO** il Decreto prot. n. 8473 del 01.08.2022, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Trapani, valide per il biennio 2022/2024 ed i provvedimenti in esso richiamati e la successiva ripubblicazione delle GPS, di cui sopra prot. n. 10626 del 10.09.2022;

**VISTO** il proprio Decreto prot. n. 10625 del 10.09.2022, con il quale sono stati pubblicati gli esiti dell'elaborazione effettuata dal sistema informativo INS del Ministero, con l'individuazione delle nomine a tempo determinato su posti curricolari e su posti di sostegno del personale docente inserito in GAE ed in GPS – A.S. 2022/2023 per la provincia di Trapani – scuola dell'Infanzia e Primaria – scuola secondaria di I e II grado con la relativa assegnazione della sede sulla base delle preferenze espresse dai candidati attraverso la piattaforma informatizzata del Ministero dell'Istruzione INS – POLIS, che si intende qui trascritto e richiamato integralmente;

**VISTO** il proprio Decreto prot. n. 12073 del 29.09.2022 con il quale, a parziale integrazione e rettifica del summenzionato decreto prot.n. 10625 del 10.09.2022, è stato pubblicato il bollettino rettificato delle nomine generato dal sistema informativo del Ministero, contenente i nominativi del personale docente ed educativo, presente nelle GAE e nelle GPS, destinatario di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

concorso o la tipologia di posto indicate, per le scuole di ogni ordine e grado, specificando anche la sede scolastica e il tipo di contratto;

RICHIAMATI i propri Decreto prot. nn. 12985 del 13.10.2022 e 13033 del 14.10.2022 con il quale sono stati ripartiti gli ulteriori posti di sostegno in deroga, assegnati dall'USR per la Sicilia per l'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, per la provincia di Trapani;

VISTO l'art. 12, comma 12, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022, relativo al completamento d'orario da parte degli aspiranti, cui è stata conferita una supplenza ad orario non intero, in caso di assenza di posti interi, in relazione alle posizioni utili occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento, previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti, di cui all'articolo 2 ad orario non intero;

VISTE le modalità di conferimento delle supplenze, cui si rimanda integralmente ed a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell'OM n. 112/2022 e, per quanto riguarda le sanzioni, all'articolo 14 della medesima Ordinanza;

CONSIDERATE le istanze, presentate nei termini stabiliti attraverso la piattaforma informatica POLIS dai docenti interessati alla partecipazione inerente alla procedura per l'assegnazione delle supplenze annuali da GPS;

TENUTO CONTO delle preferenze di sede espresse dai docenti summenzionati;

### **DECRETA**

per le motivazioni in premessa citate e le norme sopra richiamate, alle quali si rimanda integralmente:

1. la pubblicazione del bollettino II° Turno di Nomine, concernente le individuazioni per l'anno scolastico 2022/23 dei docenti utilmente collocati nelle GAE e nelle GPS di prima e di seconda fascia relative alla classe di concorso ADSS, destinatari di contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 e le assegnazioni spezzoni orario per diritto di completamento ai docenti nominati nel I turno di nomina.
2. I Docenti che compaiono nell'allegato elenco dovranno prendere servizio nella sede assegnata, nel primo giorno utile dalla pubblicazione, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio.
3. I Dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate nell'allegato bollettino sono delegati a stipulare i relativi contratti individuali di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo.

Relativamente ai candidati individuati con riserva, i suddetti contratti, devono riportare la clausola risolutiva espressa della risoluzione contrattuale in caso di esito sfavorevole del giudizio di merito o del diniego di riconoscimento del titolo estero, se trattasi di candidati assistiti da provvedimento cautelare ottenuto nelle more del riconoscimento, dal quale è conseguito il diritto alla nomina.

4. I Dirigenti scolastici, in occasione della stipula del contratto di lavoro, dovranno tempestivamente adempiere ai controlli previsti dall'OM n. 112/2022, ed in particolare sono delegati a svolgere i necessari

controlli in merito ai titoli di accesso, ai titoli culturali ed a quelli di servizio, nonché, rispetto ai titoli di riserva e di preferenza dichiarati nell'istanza GPS.



Via Castellamare n° 14 - 91100 Trapani - Tel. 0923/599111

E-mail: [usp.tp@istruzione.it](mailto:usp.tp@istruzione.it) - PEC: [usptp@postacert.istruzione.it](mailto:usptp@postacert.istruzione.it) - [www.tp.usr.sicilia.it](http://www.tp.usr.sicilia.it)



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

A tal proposito, si richiama quanto disposto dal comma 1 lett. a) e b) dell'art. 14 dell'Ordinanza Ministeriale n. 122/2022, in ordine alla rinuncia della proposta di assunzione, alla mancata presa di servizio dopo l'accettazione ed all'abbandono del servizio.

- In particolare *“la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapacienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento; b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapacienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime”*.
  - Si riporta, altresì l'art. 12, commi 4, 10 e 11 della sopra citata ordinanza:
    - **“comma 4.** *La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”*.
    - **“comma 10.** *L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”*.
    - **“comma 11.** *Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”*.
5. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate e ne comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e giustiziali nei modi e nei termini di legge.



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.

### **LA DIRIGENTE**

Dott.ssa Antonella Vaccara

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*